

LA CRISI D'IMPRESA delle SOCIETA' SPORTIVE NO PROFIT

Antonio Sanges

02 Ottobre 2020

Ci chiediamo...

- La normativa sulla crisi d'impresa di cui al **D. Lgs. n. 14/19** risulta applicabile alle **società sportive no profit**?
- Quali sono **gli indici di bilancio** delle Società Sportive che determinano un «**alert**» in tema di continuità aziendale?

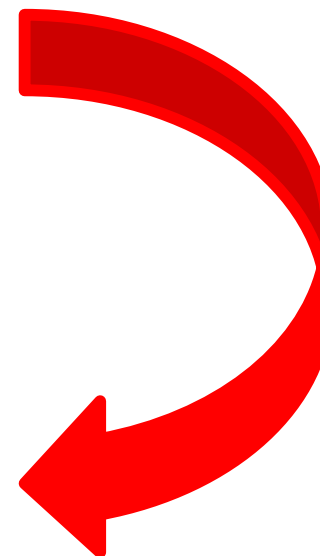
Crisi d'impresa delle Società Sportive no profit

FALLIBILITÀ delle ASD e SSD



D. Lgs. n. 14/19

- Vantaggi della riforma
- Indici di Bilancio – Valutazione rischio d'impresa
- Continuità aziendale
- Responsabilità amministratori e sindaci
- Indici crisi società commerciali
- Indici crisi società sportive no profit
- Procedura di «allerta» interna ed esterna
- Organi composizione della crisi
- Composizione assistita della crisi
- Misura premiale



ASD e SSD: normativa di riferimento

■ ASD e SSD «NO PROFIT»:

- Art. 90 L. 289/02
- L. 398/91
- D. Lgs. n. 14/19

■ Enti sportivi Terzo Settore:

- art. 5 D. Lsg. n. 117/17
- D. Lgs. n. 14/19

■ Società Sportive PROFIT:

Normativa soppressa dal Decreto Dignità – art. 13 L. n. 96/18

Dal
1 gennaio 2018

The diagram features a light blue oval containing the text 'Dal 1 gennaio 2018'. Three red arrows originate from this oval and point towards the three categories of sports entities listed on the left: 'ASD e SSD «NO PROFIT»', 'Enti sportivi Terzo Settore', and 'Società Sportive PROFIT'. This indicates that the legal framework for these entities changes or is updated starting from January 1, 2018.

Crisi d'impresa S.S. no profit

**La FALLIBILITA'
delle
ASD e SSD**

D. Lgs. n. 14/2019

D. Lgs. n. 14/2019

ART. 1

Disciplina le situazioni di crisi e fa riferimento a imprenditore persona giuridica, ente collettivo

Art. 2

- ➡ Concetto di **crisi** ed **insolvenza**
- ➡ Riferimento «**impresa minore**»:

- **ATTIVO PATRIMONIALE** < 300mila € nei 3 esercizi antecedenti inizio crisi;
- **RICAVI** < 200mila € nei 3 esercizi antecedenti inizio crisi
- **DEBITI NON SCADUTI** < 500mila € nei 3 esercizi antecedenti inizio crisi

Art. 3

Doveri del debitore ➡ **continuità aziendale**

LEGGE FALLIMENTARE

**ATTIVO
PATRIMONIALE**

< 300 mila €

RICAVI LORDI

< 200 mila €

**DEBITI NON
SCADUTI**

< 500 mila €

Fallibilità delle ASD e SSD

Le **ASD** assumono la qualità di:
“imprenditore commerciale”
e sono sottoposte alle relative norme
solo se
esercitano attività commerciale
in via esclusiva o principale



Corte di Cassazione	Sentenza n. 8374/2000
Corte di Cassazione	Sentenza n. 6835/2014
Tribunale di Monza	Sentenza 12/03/1955
Tribunale di Savona	Sentenza 18/01/1982
Tribunale di Firenze	Sentenza 10/05/1995
Tribunale di Monza	Sentenza n. 27/2018
Tribunale di Roma	Sentenza n. 304/2019

Crisi d'impresa S.S. no profit

**Decreto
Legislativo
n. 14 / 2019**

Crisi d'impresa: la normativa



Nell'ambito del Decreto contenente il **Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza**, il Legislatore ha introdotto una **Riforma** delle attuali procedure concorsuali, finalizzata alla preventiva emersione della crisi e con l'obiettivo di risanare l'impresa.

In tale contesto assumono rilevanza le **nuove procedure di «allerta»**

Crisi d'impresa: la normativa

Contestualmente sono state apportate una serie di modifiche al Codice Civile, tra le quali si evidenziano:

L'obbligo di istituire **assetto organizzativo, amministrativo e contabile adeguato alla natura dell'impresa**, anche in funzione della rilevazione tempestiva della crisi d'impresa

L'incremento delle ipotesi in cui nelle srl è obbligatorio la **nomina dell'organo di controllo/revisione**

La **previsione di nuovi compiti** (controlli) a carico dei predetti soggetti (sindaci/revisori)

Crisi d'impresa: obiettivi della riforma

OBIETTIVI della RIFORMA

A) Consentire una **diagnosi precoce** dello stato di difficoltà delle imprese

B) **Salvaguardare la capacità imprenditoriale** di coloro che vanno incontro ad un fallimento d'impresa dovuto a particolari contingenze

Crisi d'impresa:

Vantaggi della Riforma

Per l'IMPRESA: l'impresa, in tal modo, ha la possibilità di attuare **misure necessarie per recuperare** l'equilibrio economico-finanziario, ovvero limitare la perdita di capitale;

Per gli STAKEHOLDERS: procedure di allerta tempestiva possono favorire sia gli interlocutori esterni all'impresa (ad esempio fornitori), sia interlocutori interni ad essa (si pensi ai dipendenti che potrebbero evitare il rischio della perdita di occupazione)

Per l'INTERO SISTEMA ECONOMICO: un miglioramento dei tassi di recupero si riflette, ad esempio, in maggiori possibilità di accesso al credito, maggiori investimenti e, in generale, in **una situazione maggiormente performante per le imprese dell'intero sistema economico.**

Crisi d'impresa: i cinque momenti determinanti

1 Stadio dell'INCUBAZIONE

2 Stadio della MATURAZIONE

**3 Stadio della CRISI CONCLAMATA
MA ANCORA REVERSIBILE**

**4 Stadio dell'INSOLVENZA
REVERSIBILE**

**5 Stadio dell'INSOLVENZA
CONCLAMATA IRREVERSIBILE**

Crisi d'impresa: i cinque momenti determinanti

1) Stadio dell'**INCUBAZIONE**, nel quale si manifestano iniziali fenomeni di inefficienza;

2) Stadio della **MATURAZIONE**, nel quale si **cominciano ad intaccare le risorse aziendali** (cassa e patrimonio) con un contestuale incremento dei livelli di indebitamento;

3) Stadio della **CRISI CONCLAMATA, MA ANCORA REVERSIBILE**, nel quale vengono **intaccati gli equilibri di natura finanziaria** con conseguenti e significative ripercussioni sulla fiducia delle diverse categorie di stakeholder;

Crisi d'impresa: i cinque momenti determinanti

4) Stadio di **INSOLVENZA REVERSIBILE**, nel quale **permane ancora il presupposto della continuità aziendale** e rilevabile solo attraverso l'accesso ad informazioni di dettaglio disponibili alla sola impresa e agli organi di vigilanza;

5) L'ultimo stadio, quello dell'**INSOLVENZA CONCLAMATA IRREVERSIBILE** cui si giunge solo in assenza di tempestive manovre di risanamento attuate nel corso delle precedenti fasi e consiste, appunto, nell'**insolvenza** e nella condizione di **dissesto** manifesta ai terzi

Crisi d'impresa: percorso evolutivo

CRISI POTENZIALE

Presenza di **prospettive negative** in merito ai flussi di cassa operativi che, se combinati con un elevato livello di debito, a parità di altre condizioni possono spingere sempre più velocemente verso il **punto di crisi**

CRISI GOVERNABILE

Attività infruttifera della «crisi potenziale», determina il **declino del valore operativo dell'azienda**

CRISI IRREVERSIBILE

il **valore della liquidazione** risulta essere superiore al valore di funzionamento

Crisi d'impresa: le procedure di «allerta»

Definire gli

INDICATORI DELLA CRISI

Individuare degli

STRUMENTI DI RILEVAZIONE

Individuare dei

MECCANISMI/ PROCEDURE

Definire delle

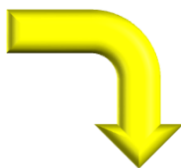
MISURE

Crisi d'impresa: le procedure di «allerta»

- Definire degli INDIZI o INDICATORI DELLA CRISI, il cui ricorso consentirebbe di **far scattare l'allarme** attivando l'adozione delle iniziative del caso
- Individuare degli STRUMENTI di rilevazione dei predetti indizi

Crisi d'impresa: le procedure di «allerta»

- **Individuare** dei MECCANISMI o PROCEDURE attraverso cui tradurre (per via di congegni di mero incentivo o invece di innesco più o meno forzoso, nel che è un nodo nevralgico della materia) tale rilevazione in **iniziative dirette a fronteggiare la crisi**, da parte del debitore e/o degli altri portatori degli interessi coinvolti e/o legittimati alla loro tutela, una volta resi destinatari e perciò edotti dei segnali anzidetti



- ciò nel **Codice della Crisi** viene denominata «**Procedura di allerta e composizione assistita della crisi**»

Crisi d'impresa: le procedure di «allerta»

- **Definire** delle **MISURE** in cui tali iniziative possano o debbano consistere, con riferimento alle procedure di regolazione della crisi già note con l'introduzione di ulteriori procedure



- ciò che la **legge n. 155/2017** e le bozze dei suoi decreti legislativi di attuazione chiamano **«Procedimento di composizione assistita della crisi»**

Indici BILANCIO

per valutare il rischio d'impresa

**INDICE
INDEBITAMENTO**

**INDICE DI
STRUTTURA**

**INDICE LIQUIDITÀ
CORRENTE**

**INDICE LIQUIDITÀ
IMMEDIATA**

Indici BILANCIO

valori ottimali e valori limite

	SITUAZIONE OTTIMALE	SEGNALI D'ALLARME	RISCHIO DEFAULT
■ INDICE DI INDEBITAMENTO	$1,5 \cdot \text{I.I.} \cdot 2,5$	$2,5 \cdot \text{I.I.} \cdot 3,5$	$>3,5$
■ INDICE DI STRUTTURA	$1 \cdot \text{I.S.} \cdot 2$	$= 1$	<1
■ INDICE DI LIQUIDITA' CORRENTE	$\cdot 2$ $= 2$	$1,5 \cdot \text{I.L.C.} \cdot 2$	$<1,5$
■ INDICE DI LIQUIDITA' IMMEDIATA	> 2 > 1	$= 2$ $= 1$	< 2 < 1

Indici BILANCIO

INDICE INDEBITAMENTO

Esprime il grado di patrimonializzazione dell'azienda.

È dato dal seguente rapporto:

CAPITALE INVESTITO

CAPITALE NETTO

NB!!

➡ Il **valore ottimale** di questo indice deve essere compreso tra **1,5 e 2,5**

➡ Per valori **maggiori di 3,5** ➡ ipotesi di **default** !!!

Indici BILANCIO

INDICE DI STRUTTURA

Misura la **capacità di fronteggiare finanziariamente** gli investimenti in **IMMOBILIZZAZIONI**

E' dato dal rapporto:

CAPITALE PROPRIO + DEBITI A M/L TERMINE

IMMOBILIZZAZIONI NETTE

NB!!

Valore > 1 → le fonti di finanziamento coprono parte del capitale circolante

Valore = 2 → maggiore incidenza delle passività rispetto al capitale proprio

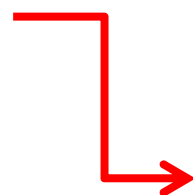
Indici BILANCIO

INDICE LIQUIDITA' CORRENTE



Esprime la **capacità dell'azienda di far fronte agli impegni di pagamento a breve** con i flussi di cassa generati entro lo stesso periodo, dalle attività correnti, comprese le scorte.

È dato dal rapporto:



ATTIVO CORRENTE – DISPONIBILITÀ

PASSIVO CORRENTE

NB!!

L'azienda può ragionevolmente ritenere di essere esente dai rischi connessi a problemi di liquidità se l'**attivo corrente** supera adeguatamente il **passivo corrente**

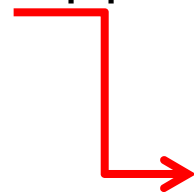
Indici BILANCIO

INDICE LIQUIDITA' IMMEDIATA



Esprime la **capacità parziale dell'azienda di far fronte agli impegni finanziari** di breve periodo mediante **disponibilità liquide immediate** (Cassa, c/c bancarie postali) e l'incasso dei crediti a breve e dei titoli, denotando una condizione di **equilibrio finanziario di breve periodo**.

È dato dal rapporto:



ATTIVO CORRENTE – DISPONIBILITÀ

____PASSIVO CORRENTE

Crisi d'impresa:

DEFINIZIONI artt. 1 - 2

CRISI

Stato di difficoltà economico-finanziaria che rende probabile l'insolvenza del debitore e che per le imprese si manifesta con inadeguatezza dei flussi di cassa prospettici a far fronte, regolarmente, alle obbligazioni pianificate

INSOLVENZA

Stato del debitore che non è in grado di soddisfare, regolarmente, le proprie obbligazioni. Tale stato si manifesta con inadempimenti verso fornitori, banche, dipendenti, erario.

Continuità aziendale (art. 375)

Assetto organizzativo

Il co. 2 dell'art. 2086 C.C. (come modificato dall'art. 375 del D.Lgs. 14/19 dal 16/03/2019)

DISPONE



«L'imprenditore, che operi in forma societaria o collettiva, ha il dovere di istituire un **assetto organizzativo, amministrativo e contabile adeguato** alla natura e alle dimensioni dell'impresa, anche in funzione della **rilevazione tempestiva della crisi** dell'impresa e della perdita della continuità aziendale, nonché di **attivarsi senza indugio** per l'adozione e l'attuazione di uno degli strumenti previsti dall'ordinamento per il **superamento della crisi** e il **recupero della continuità aziendale**».

Aspetti sostanziali della crisi e continuità aziendale

CRISI	ART. 3 co. 1 e 2	<u>CONTRASTO DELLA CRISI</u> attraverso: § L'adozione di misure organizzative idonee (CCII); § Il monitoraggio del rischio e l'attivazione tempestiva degli strumenti di allerta e di composizione assistita volti al <u>superamento della crisi</u> e al <u>recupero della continuità aziendale</u>
	ART. 12	<u>STRUMENTI DI ALLERTA</u> Sono costituiti dagli obblighi organizzativi a carico dell'imprenditore e dagli obblighi di segnalazione posti a carico del debitore/impresa e dei creditori qualificati (ADE, INPS, agente della riscossione)
	ART. 19	<u>COMPOSIZIONE ASSISTITA CRISI</u> Il debitore ricerca la soluzione mediante l'ausilio di un organismo specializzato (l'OCRI), volto alla conclusione di accordi con i debitori.

Aspetti sostanziali della crisi e continuità aziendale

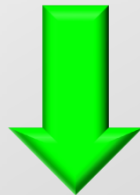
CRISI	ART. 2 co. 1 Lett. a)	<u>CONCETTO DI CRISI</u> STATO DI DIFFICOLTA' FINANZIARIA § Non necessariamente prodromico dello stato di insolvenza. § Si manifesta per le imprese come inadeguatezza dei flussi di cassa prospettici a far fronte, regolarmente, alle obbligazioni pianificate. § Rende, comunque, probabile, l'insolvenza (intesa come incapacità dell'imprenditore a far fronte alle proprie obbligazioni).
	ART. 13	<u>DIAGNOSI DELLA CRISI</u> Sono previsti specifici indicatori di tipo qualitativo e quantitativo.

Aspetti sostanziali della crisi e continuità aziendale

CONTINUITÀ AZIENDALE	OIC 11	<u>CONCETTO DI CONTINUITÀ AZIENDALE</u> § La continuità è sinonimo di funzionalità aziendale
	ISA 570	<u>PRESUPPOSTO DELLA CONTINUITÀ AZIENDALE</u> Un'impresa deve essere considerata in grado di continuare a svolgere la propria attività in un prevedibile futuro

CONTINUITÀ AZIENDALE: **aspetto organizzativo,** **amministrativo e contabile**

La **CONTINUITÀ AZIENDALE**



deve essere **garantita** e, di conseguenza, **lo stato di crisi deve essere intercettato tempestivamente**, anche attraverso l'istituzione di:

- un **«assetto organizzativo, amministrativo e contabile adeguato alla natura e alle dimensioni dell'impresa»**

CONTINUITÀ AZIENDALE:

aspetto organizzativo, amministrativo e contabile

L' ASSETTO ORGANIZZATIVO consiste:

- nell'insieme di regole e procedure volte a garantire la corretta attribuzione del potere decisionale, in termini di capacità e responsabilità

L' ASSETTO AMMINISTRATIVO E CONTABILE consiste:

- nella rilevazione contabile completa, tempestiva e attendibile, che sia in grado di fornire informazioni utili ai fini delle scelte gestionali e della salvaguardia del patrimonio aziendale.

CONTINUITÀ AZIENDALE: la responsabilità degli amministratori

La **RESPONSABILITÀ DEGLI AMMINISTRATORI** disciplinata dal novellato **art. 2475 co. 1 C.C.**, per le S.r.l., riguarda specificatamente la **funzione organizzativa** ed è legata:

- alla istituzione di un **adeguato assetto organizzativo, amministrativo e contabile**
- anche in funzione della **rilevazione tempestiva della crisi** e della perdita della continuità aziendale
- nonché **all'attivazione, senza indugio**, dell'adozione e dell'attuazione di uno degli strumenti normativi atti a superare la crisi e a recuperare la continuità aziendale.

CONTINUITÀ AZIENDALE:

la responsabilità degli amministratori

**L'art. 2476 co. 6 del C.C. è stato modificato:
NUOVA VERSIONE**

- “Gli amministratori rispondono verso i creditori sociali per l'inosservanza degli obblighi inerenti alla conservazione dell'integrità del patrimonio sociale.
- L'azione può essere proposta dai creditori quando il patrimonio sociale risulta insufficiente al soddisfacimento dei loro crediti.
- La rinuncia dell'azione da parte della società non impedisce l'esercizio dell'azione da parte dei creditori sociali.
- La transazione può essere impugnata dai creditori sociali soltanto con l'azione revocatoria, quando ne ricorrono gli estremi.”

Crisi d'impresa: dubbi presupposto continuità aziendale



Crisi d'impresa: dubbi presupposto continuità aziendale

ISA 570, PAR. A.2

CIRCOSTANZE CHE POSSONO FAR SORGERE DUBBI

SUL PRESUPPOSTO DELLA ***CONTINUITÀ AZIENDALE***

INDICATORI FINANZIARI

- Situazione di deficit patrimoniale o di capitale circolante netto negativo
- Prestiti a scadenza fissa prossimi alla scadenza in assenza di prospettive verosimili di rinnovo o di rimborso
- Eccessiva dipendenza da prestiti a breve termine per finanziare attività a lungo termine
- Indizi di cessazione del sostegno finanziario da parte dei creditori
- Bilanci storici o prospettici che mostrano flussi di cassa negativi
- Principali indici economico-finanziari negativi
- Consistenti perdite operative o significative perdite di valore delle attività utilizzate per generare flussi di cassa
- Difficoltà nel pagamento dei dividendi arretrati o discontinuità nella distribuzione dei dividendi
- Incapacità di pagare i debiti alla scadenza
- Incapacità di rispettare le clausole contrattuali dei prestiti
- Cambiamento delle forme di pagamento concesse dai fornitori, passanti dalla concessione di credito al pagamento alla consegna
- Incapacità di ottenere finanziamenti per lo sviluppo di nuovi prodotti ovvero per altri investimenti necessari

Crisi d'impresa: dubbi presupposto continuità aziendale

ISA 570, Par. A.2

CIRCOSTANZE CHE POSSONO FAR SORGERE DUBBI SUL PRESUPPOSTO DELLA **CONTINUITÀ AZIENDALE**

INDICATORI GESTIONALI

- Intenzione della direzione di liquidare l'impresa o di cessare l'attività
- Perdita di membri della direzione con responsabilità strategiche senza una loro sostituzione
- Perdita di mercati fondamentali, di clienti chiave, di contratti di distribuzione
- Comparso di concorrenti di grande successo

Crisi d'impresa: dubbi presupposto continuità aziendale

ISA 570, Par. A.2

CIRCOSTANZE CHE POSSONO FAR SORGERE DUBBI SUL PRESUPPOSTO DELLA *CONTINUITÀ AZIENDALE*

ALTRI INDICATORI

- Capitale ridotto al di sotto dei limiti legali o non conformità ad altre norme di legge
- Procedimenti legali o regolamentari in corso che, in caso di soccombenza, possono comportare richieste di risarcimento cui l'impresa, probabilmente, non è in grado di far fronte
- Modifiche di leggi o regolamenti o delle politiche governative che si presume possano influenzare negativamente l'impresa
- Eventi catastrofici contro i quali non è stata stipulata una polizza assicurativa ovvero la polizza è stata stipulata con massimali insufficienti.

INDICI CRISI di Società Commerciale (Art. 13)

- **INDICATORE CARDINE:** capacità dell'impresa di far fronte con i flussi di cassa agli impegni verso i creditori
- **INDICI** che misurano la **SOSTENIBILITÀ DEGLI ONERI DI INDEBITAMENTO con i flussi di cassa** che l'impresa è in grado di generare
- **INDICI** che misurano **l'ADEGUATEZZA DEI MEZZI PROPRI** rispetto ai **MEZZI DI TERZI**
- **RITARDI NEI PAGAMENTI** **reiterati** e **significativi** (ART. 24)

INDICI CRISI di Società Commerciale

**INDICI CHE MISURANO LA SOSTENIBILITÀ DEGLI ONERI
DI INDEBITAMENTO CON I FLUSSI DI CASSA CHE
L'IMPRESA È IN GRADO DI GENERARE:**

DEBT SERVICE

COVERAGE RATIO



FLUSSO DI CASSA

ONERI FINANZIARI + QUOTA CAPIATALE

INDICI CRISI di Società Commerciale

**INDICI che misurano l'ADEGUATEZZA DEI
MEZZI PROPRI rispetto ai MEZZI DI TERZI**



PATRIMONIO NETTO

**TOT. PASSIVO – (FONDI RISCH ESPESE + FONDO TFR +
RATE E RISCONTI PASSIVI)**

INDICI CRISI di Società Commerciale

INDICATORI DI CRISI



RITARDI NEI PAGAMENTI

reiterati e significativi,
anche sulla base di quanto previsto all'art. 24

DEBITI PER RETRIBUZIONI scaduti da almeno 60 gg per un
ammontare pari a oltre la metà dell'ammontare
complessivo mensile delle retribuzioni

DEBITI VERSO FORNITORI scaduti d almeno 120 gg per un
ammontare superiore a quello dei debiti non scaduti

INDICI CRISI di Società Sportive

BILANCIO D'ESERCIZIO SOCIETÀ SPORTIVE

Codice Civile:

Artt. 2423 – 2424 – 2425

Documenti OIC

**Disposizioni
FIGL/FIPAV/FIP**

**Disposizioni CO.VI.SOC
/FIPAV**

Principi contabili CNDCEC

VOCI DI BILANCIO delle Società Sportive «caratterizzanti»

IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI

- Diritti pluriennali prestazione calciatori
- Fondo amm/to diritti pluriennali calciatori
- Fondo svalutazione diritti pluriennali prestazioni calciatori

IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI

- Capitalizzazione costi vivaio
- Fondo amm/to costi vivaio

NB **Costi Vivaio** società CALCIO/BASKET/VOLLEY sono assimilabili a «**Costi Sviluppo E Ricerca**»

NB **Costi Vivaio** => VALORE PRODUZIONE
(Capitalizzazione Costo Vivaio)

VOCI DI BILANCIO delle Società Sportive «caratterizzanti»

VALORE DELLA PRODUZIONE

- Ricavi cessione temporanea calciatori
- Ricavi da gare
- Percentuali incassi gare squadre ospitanti gara fuori casa
- Ricavi abbonamenti
- Ricavi d stadio
- Ricavi da cessione temporanea prestazione calciatori

PROVENTI STRAORDINARI

- Plusvalenze da alienazione calciatori

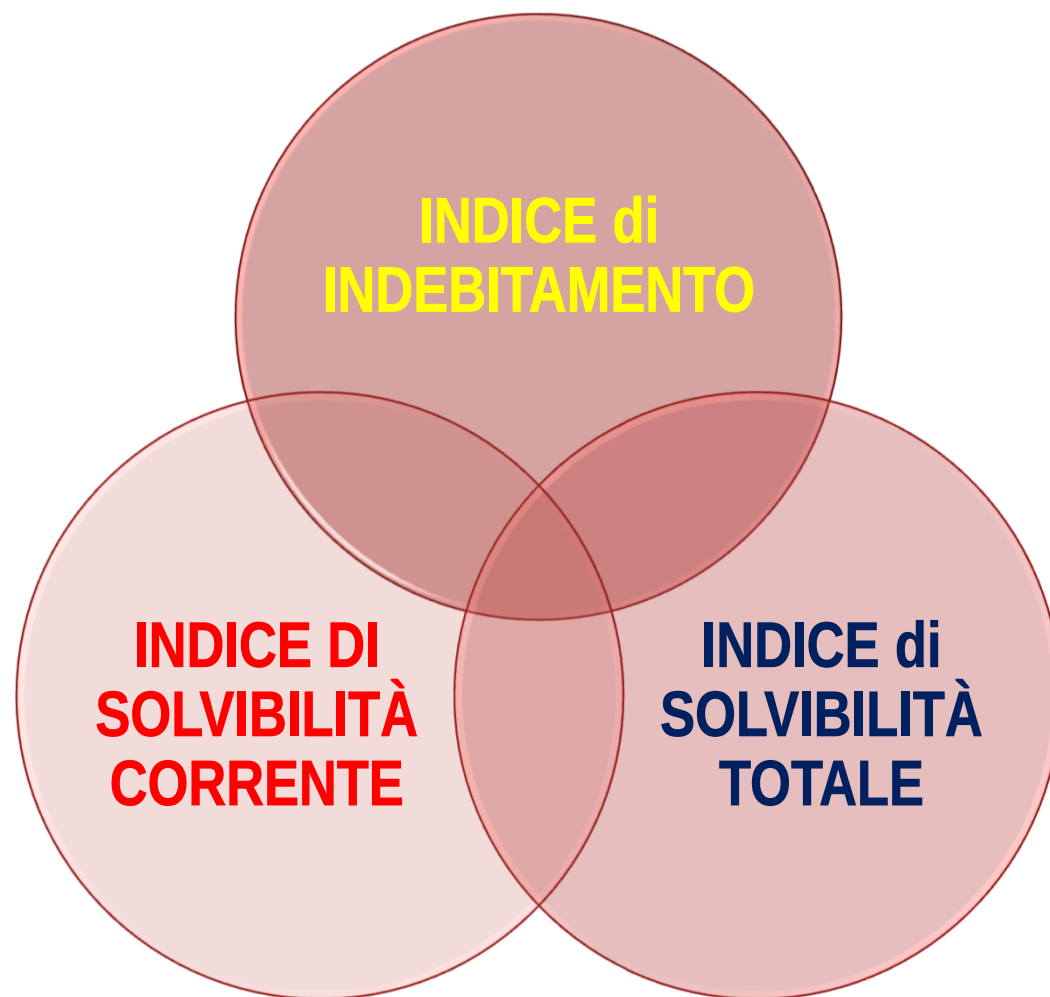
ONERI STRAORDINARI

- Minusvalenze da alienazione calciatori

ONERI DIVERSI DI GESTIONE

- Oneri da squadra ospitante
- Percentuale incassi gara squadra ospitante

INDICI DI BILANCIO «caratterizzanti» delle Società Sportive



INDICI DI BILANCIO «caratterizzanti» delle Società Sportive



L'INDICE DI INDEBITAMENTO:

Il rapporto tra il patrimonio netto e il totale delle passività determina l'indice di indebitamento. Tale valore deve muoversi all'interno di 1.



L'INDICE DI SOLVIBILITÀ TOTALE:

Il rapporto tra attività totali e debiti totali determina l'indice di solvibilità totale. Un club è solvibile quando il totale dell'attivo è superiore al totale dei suoi debiti.

Quanto maggiore è tale indice, tanto più il club è solvibile.



L'INDICE DI SOLVIBILITÀ CORRENTE:

Il rapporto tra attività correnti e passività correnti determina l'indice di solvibilità corrente. Tale indice serve a verificare se l'attivo è in grado di pagare i debiti a breve.

INDICI DI BILANCIO «caratterizzanti» delle Società Sportive



RAPPORTO TRA RICAVI OPERATIVI E ATTIVITÀ TOTALI:

Il rapporto tra ricavi operativi e attività totali, risponde ad una semplice e fondamentale domanda: QUANTO È INVESTITO E QUANTO SI FATTURA?



RAPPORTO TRA REDDITO OPERATIVO E ATTIVITÀ TOTALI:

Tale indicatore è la chiave per calibrare il buon funzionamento di un club calcio. Se si ottiene un ritorno economico adeguato, vuol dire che le attività sono gestite in modo efficiente e i ricavi operativi e le spese operative risultano ben dimensionati.



ROE: RETURN ON EQUITY (Tasso di rendimento dei mezzi propri)

Il rapporto tra risultato netto d'esercizio e la semisomma dei mezzi propri iniziali e finali, al netto del risultato d'esercizio, indica il rendimento dei mezzi propri investiti nell'attività.

INDICI DI BILANCIO «caratterizzanti» delle Società di Calcio

L'INDICATORE DI LIQUIDITÀ DELLA FIGC



Tale indicatore, che è finalizzato a misurare il **grado di equilibrio finanziario a breve termine**, ossia la **capacità della società di far fronte agli impegni finanziari con scadenza entro i 12 mesi**, coincide, sostanzialmente, con l'indice di solvibilità corrente.

(INDICATORE LIQUIDITÀ FIGC = INDICE DI SOLVIBILITÀ CORRENTE)

Detto INDICATORE DI LIQUIDITÀ considera:

■ tra le **ATTIVITÀ CORRENTI**:

- disponibilità liquide e i crediti esigibili entro 12 mesi ed esclude i crediti tributari per imposte anticipate;

■ tra le **PASSIVITÀ CORRENTI**:

- i debiti con scadenza entro i 12 mesi ed esclude i Debiti verso soci postergati ed infruttiferi.

INDICI DI BILANCIO «caratterizzanti» delle Società di Calcio

L'INDICATORE DI INDEBITAMENTO DELLA FIGC



Tale indicatore è finalizzato a misurare il **grado complessivo di indebitamento** delle società, in rapporto al Valore della Produzione medio degli ultimi 3 esercizi.



Secondo la FIGC, detto indicatore rappresenta il raccordo tra la componente finanziaria dei Debiti e quella economica del valore della Produzione e **segnala in modo sintetico la sostenibilità dell'indebitamento**.

INDICI DI BILANCIO «caratterizzanti» delle Società di Calcio

L'INDICATORE DI COSTO DEL LAVORO ALLARGATO DELLA FIGC



Tale indicatore è calcolato attraverso il **rapporto tra il Costo del Lavoro Allargato ed i Ricavi** ed è finalizzato a misurare il **peso economico del costo del lavoro**:

$$\frac{\text{COSTO DEL LAVORO ALLARGATO}}{\text{RICAVI}}$$

INDICI DI BILANCIO «caratterizzanti» delle Società di Calcio

IL COSTO DEL LAVORO ALLARGATO

include:

§ i costi per il personale, comprensivi degli ammortamenti dei diritti alle prestazioni dei calciatori;

I RICAVI

comprendono:

§ i Ricavi delle vendite e delle prestazioni, i Proventi da sponsorizzazione, i Proventi pubblicitari, i Proventi commerciali e royalties, i Proventi da cessione diritti televisivi, i Proventi vari e le Plusvalenze da cessione dei diritti alle prestazioni dei calciatori al netto delle relative Minusvalenze.

NB

Per il **costo del Lavoro Allargato** si considera il **valore risultante dall'ultimo bilancio d'esercizio approvato**, mentre i **Ricavi** sono dati dai loro **valori medi degli ultimi 3 bilanci d'esercizio approvati**.

OBBLIGO DI SEGNALAZIONE degli ORGANI DI CONTROLLO (Art. 14)

PROCEDURA di:

**ALLERTA
INTERNA**



PROCEDURA di:

**ALLERTA
ESTERNA**

OBBLIGO NOMINA ORGANI DI CONTROLLO

OBBLIGO NOMINA ORGANI DI CONTROLLO

ART. 2477 Introduzione
commi 2 – 3

(Art. 2 bis Decreto
Crescita D.L. 32/19 –
Legge 58/19)

NB

Società **che supera** per 3 esercizi consecutivi
almeno uno dei seguenti limiti:

- **ATTIVO SITUAZIONE PATRIMONIALE** → **4 MLN Euro**
- **TOTALE RICAVI:** → **4 MLN Euro**
- **Dipendenti medi occupati nell'esercizio:** → **20 unità**

POTERI-DOVERI del Collegio Sindacale e/o Organo di controllo

**Prevenzione dello stato di
squilibrio economico-finanziario
e patrimoniale**, mediante
l'adozione di strumenti
organizzativi che siano capaci
di **rilevare ex-ante** il rischio a
seconda delle dimensioni e
della tipologia dell'attività
d'impresa

**Rilevazione
tempestiva dei
segnali di
criticità**

**Individuazione di
idonei rimedi da
adottare per
fronteggiare la
crisi**

Vigilanza sulla
corretta esecuzione
materiale del
programma ideato per
superare le criticità
ed evitare l'insolvenza

**Collegio Sindacale
e/o Organo di Controllo:
procedura «ALLERTA INTERNA»**

VALUTARE costantemente che
l'assetto organizzativo dell'impresa
sia adeguato, che sussista l'equilibrio
economico-finanziario e quale sia il
prevedibile andamento della gestione

SEGNALARE
immediatamente all'organo
amministrativo l'esistenza
di «**fondati indizi di crisi**»

Collegio Sindacale e/o Organo di Controllo: procedura «**ALLERTA INTERNA**»

In presenza di fondati **INDIZI DI CRISI**



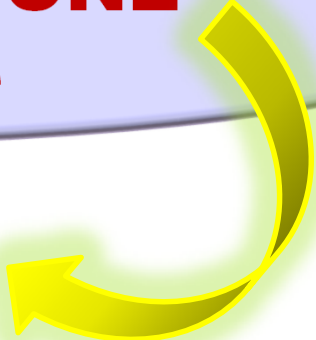
il revisore, ovvero l'organo di controllo deve
immediatamente darne informazione all'organo
amministrativo.

La **COMUNICAZIONE** deve rispettare specifici requisiti di
SOSTANZA, di **FORMA** e di **TERMINI**.

Ciò significa che la **segnalazione deve essere MOTIVATA**, e
quindi, è necessario che **la sussistenza dello stato di crisi** sia
CIRCOSTANZIATA e che vengano richiamati gli «indizi» a tal
fine rilevati (cioè gli indici).

Collegio Sindacale e/o Organo di Controllo: procedura «**ALLERTA INTERNA**»

La **COMUNICAZIONE**
deve essere



- redatta in **forma scritta**
- **trasmessa tramite Pec o con altri mezzi** che assicurino la prova dell'avvenuta ricezione
- deve prevedere un **congruo termine**, non superiore a 30 giorni, entro il quale l'organo amministrativo deve riferire in ordine alle **soluzioni individuate** e alle **iniziative intraprese** per superare lo stato di crisi.

Collegio Sindacale e/o Organo di Controllo: procedura «**ALLERTA ESTERNA**»

In caso di **CONDOTTA OMISSIVA** o di **INERZIA** dell'organo amministrativo ovvero in caso di **MANCATA ADOZIONE** nei successivi **60 giorni delle misure ritenute necessarie** per superare lo stato di crisi



■ Il revisore o il sindaco è tenuto ad adottare la c.d. «**procedura di allerta esterna**», informando **SENZA INDUGIO** l'organismo di composizione della crisi e dell'insolvenza (**OCRI**).

■ In tale eventualità si dovranno **fornire tutti i dati utili** **anche** **in violazione dell'obbligo di segretezza.**

Collegio Sindacale e/o Organo di Controllo: procedura «**ALLERTA ESTERNA**»

 Il Codice prevede, inoltre, in caso di segnalazione tempestiva all'OCRI, la **deresponsabilizzazione dell'organo di controllo** per le conseguenze pregiudizievoli delle omissioni o azioni successive alla segnalazione.

 Con la **DENUNCIA all'OCRI**, la norma, pertanto, introduce una **protezione dal rischio di contestazioni di responsabilità risarcitorie per culpa in vigilando** sugli atti gestori degli amministratori posti in essere successivamente alla segnalazione.

INDICATORI DI CRISI

PRESENZA INDICATORI DI CRISI



ORGANO DI CONTROLLO/REVISORE/SOCIETÀ DI
REVISIONE



SEGNALAZIONE a:

ORGANO AMMINISTRATIVO

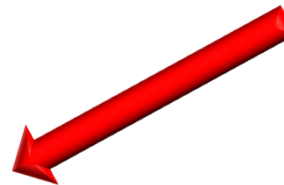


COMUNICAZIONI
SOLUZIONI INDIVIDUATE
INIZIATIVE INTRAPRESE



MANCATA/INADEGUATA
RISPOSTA

MANCATA ADOZIONE
MISURE SUPERAMENTO
CRISI



SEGNALAZIONE
all'OCRI

ART. 15 OBBLIGO DI SEGNALAZIONE DI CREDITORI PUBBLICI QUALIFICATI

**AGENZIA
ENTRATE**

INPS

**AGENZIA
ENTRATE
RISCOSSIONE**

ART. 15 OBBLIGO DI SEGNALAZIONE DI CREDITORI PUBBLICI QUALIFICATI

CONTROLLI ESTERNI

```
graph TD; A[CONTROLLI ESTERNI] --> B[AGENZIA ENTRATE]; A --> C[AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE]; A --> D[INPS];
```

AGENZIA ENTRATE

SOGLIA:

debito IVA pari al 30% del volume d'affari del periodo cui si riferisce l'ultima liquidazione

AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE

SOGLIA:

somma dei crediti iscritti a ruolo superiore a:

- € 500.000 per le ditte individuali;
- € 1.000.000 per le società

INPS

SOGLIA:

ritardo nel versamento dei contributi previdenziali di almeno la metà dei contributi maturati nell'anno precedente, con un minimo di € 50.000

INDICATORI DI CRISI

PRESENZA DEBITI SCADUTI



CREDITORE PUBBLICO QUALIFICATO



SEGNALAZIONE a:

DEBITORE



ESTINZIONE
REGOLARIZZAZIONE



**MANCATA
ESTINZIONE O
REGOLARIZZAZIONE**



**SEGNALAZIONE
all'OCRI**

Crisi d'impresa

**ORGANISMI DI
COMPOSIZIONE
DELLA CRISI**

ART. 16

OCRI – Organismi di Composizione della Crisi

ART. 16

COMPITI	§ Gestire la fase dell'allerta per tutte le imprese § Gestire l'eventuale procedimento di composizione assistita della crisi per le imprese diverse da quelle minori (o imprese "sotto soglia").	
COMPETENZA TERRITORIALE	In base alla sede dell'impresa	
COMPOSIZIONE	Referente	ü Segretario della Camera di Commercio o un suo delegato
	L'ufficio del referente	ü Apparato costituito dal personale e di mezzi messi a disposizione della CCIAA
	Collegio degli esperti	ü Nominato di volta in volta per il singolo affare

Crisi d'impresa

AUDIZIONE DEL DEBITORE ART. 18

AUDIZIONE DEL DEBITORE

ART. 18

Sia in caso di
SEGNALAZIONE
che in caso di
ISTANZA DEL
DEBITORE

NB!!

L'OCRI
convoca
nei 15
giorni dalla
ricezione il
debitore

L'audizione
dovrà
essere:
riservata e
confidenziale

AUDIZIONE DEL DEBITORE

ART. 18

ESITO AUDIZIONE

SEGNALAZIONE
INFONDATA

ARCHIVIAZIONE

SEGNALAZIONE
FONDATA

1) MISURE SOLUZIONE
CRISI

2) COMPOSIZIONE
ASSISTITA CRISI

Crisi d'impresa

**COMPOSIZIONE
ASSISTITA CRISI
ART. 21**

COMPOSIZIONE ASSISTITA CRISI

LE POSSIBILI SITUAZIONI

Omologazione della ristrutturazione del debito

Omologazione di concordato preventivo

Apertura liquidazione giudiziale

**Debitore non assume nessuna iniziativa:
segnalazione al P.M. per richiesta apertura
liquidazione giudiziale**

Crisi d'impresa

**MISURE
PREMIALI
ART. 25**

MISURE PREMIALI

Il nuovo «codice della crisi» ha acquisito piena consapevolezza della problematica relativa alle situazioni di crisi e ha previsto MISURE PREMIALI a favore dell'imprenditore che assuma **tempestivamente** l'iniziativa e acceda alla procedura di composizione.

MISURE PREMIALI

MISURE PREMIALI

Durante la procedura di composizione assistita della crisi e fino alla sua conclusione **gli interessi** che maturano **sui debiti tributari dell'impresa sono ridotti alla misura legale.**

Le sanzioni tributarie per le quali è prevista l'applicazione in misura ridotta in caso di pagamento entro un determinato termine dalla comunicazione dell'ufficio che le irroga **sono ridotte alla misura minima se il termine per il pagamento scade dopo la presentazione dell'istanza** di cui all'art. 19, co. 1, o della domanda di accesso ad una procedura di regolazione della crisi o dell'insolvenza.

Della procedura di composizione assistita della crisi sono ridotti della metà nelle eventuale procedura di regolazione della crisi o dell'insolvenza successivamente aperta.

MISURE PREMIALI

MISURE PREMIALI

La **proroga del termine** fissato dal giudice ai sensi dell'art. 44 per il deposito della proposta di concordato preventivo o dell'accordo di ristrutturazione dei debiti è **pari al doppio di quella che ordinariamente il giudice può concedere**, se l'organismo di composizione della crisi non ha dato notizia di insolvenza al P.M. ai sensi dell'art. 22.

La **proposta di concordato preventivo** in continuità aziendale concorrente con quella da lui presentata **non è ammissibile se** il professionista incaricato attesta che la proposta del debitore assicura il soddisfacimento dei creditori chirografari in misura non inferiore al 20% dell'ammontare complessivo dei crediti.